



**COMUNE DI INDUNO OLONA**  
Provincia di Varese

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Deliberazione n. 6 del 23/02/2021**

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - VARIAZIONI  
AL BILANCIO ESERCIZIO PROVVISORIO 2021**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **18:30** nella sala giunta della sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa anche in materia di Covid-19, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

|                     |              |          |
|---------------------|--------------|----------|
| CAVALLIN MARCO      | SINDACO      | Presente |
| ZAINI CECILIA       | VICE SINDACO | Presente |
| COLOMBO MAURIZIO    | ASSESSORE    | Presente |
| MARIN EMANUELE      | ASSESSORE    | Presente |
| FILPA MONICA        | ASSESSORE    | Presente |
| ANDREOLETTI CLAUDIO | ASSESSORE    | Presente |

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Con l'intervento e l'opera del SEGRETARIO Dott.ssa Maria Conte .

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Arch. Marco Cavallin che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI –  
VARIAZIONI AL BILANCIO ESERCIZIO PROVVISORIO 2021.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
  - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
  - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
  - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
  - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente."
- l'articolo 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 "non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."
- Lo stesso articolo 1, comma 862 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento "gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione";
- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, "le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non

hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”

•

APPURATO che, relativamente all'esercizio 2020, l'ente presenta i seguenti indicatori desunti attraverso i dati pubblicati dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC);

Stock del debito al 31/12/2019 = euro 3.730.867,77

Obiettivo di riduzione del debito(-10% ) = euro 373.086,78

Fatture ricevute nel 2020 = 2.660.916,23

Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2020 = 133.045,81

Stock del debito al 31/12/2020 = 422.980,35

Indicatore di ritardo dei pagamenti: gg. 38gg

Rilevato che sulla scorta di quanto sopra l'Ente è tenuto alla costituzione del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali entro la data del 28.02.2020 nella misura dell'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso per la spesa di acquisto di beni e servizi;

Dato atto che l'importo della spesa per il macroaggregato 103 esercizio provvisorio 2021 ammonta ad euro 1.725.502 al netto delle spese che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, pertanto il FGDC deve essere determinato nell'importo iniziale di euro 17.256;

Ritenuto di provvedere alla variazione del bilancio esercizio provvisorio 2021 al fine della costituzione del Fondo di garanzia debiti commerciali;

Vista la documentazione all'uopo predisposta;

Dato atto della propria competenza all'adozione del presente atto

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal responsabile del settore interessato e di regolarità contabile dal responsabile del settore Economico/Finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. 267 del D.Lgs 18/08/2000 che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

Per propria competenza ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale e dell'art.48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. Di prendere atto che, per i motivi esposti in premessa, l'Ente è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali;

2. Di costituire pertanto il suddetto fondo nell'importo iniziale di euro 17.256 provvedendo alle variazioni al bilancio esercizio provvisorio 2021 di cui agli allegati prospetti;

3. Di dare atto che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 si provvederà alla sua verifica al fine dell'accantonamento;

Con unanime, favorevole, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stante l'urgenza per la costituzione del fondo



**COMUNE DI INDUNO OLONA**

Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **6** del **23.02.2021**

IL SINDACO  
Arch. Marco Cavallin

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Conte